

COMUNE DI CESSALTO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA

COMUNE DI CESSALTO
(TREVISO)

Il presente atto è stato pubblicato

all'Atto Pubblico in questa Comune

dal 04/08/97 al 19/08/97

Cessato il 20/08/97

IL SINDACO COMUNALE

Visto: IL SINDACO

IL SINDACO

Avv. Emmanuele Cofedari

IL MESSO COMUNALE

Valeri Gianfranco



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del __/__/__
(presa in carico dalla Sez. CO.RE.CO di Treviso il __/__/__ n. ___ prot.)
esecutiva ai sensi di legge.

I N D I C E

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Disciplina dei servizi di polizia urbana	pag.
Art. 2 -	Direzione ed esecuzione dei servizi di polizia urbana	pag.

Titolo II

NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 3 -	Disposizioni generali	pag.
Art. 4 -	Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	pag.
Art. 5 -	Cura e manutenzione di scarpate e fossi - estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	pag.
Art. 6 -	Atti contrari al decoro e alla decenza	pag.
Art. 7 -	Manutenzione degli edifici	pag.
Art. 8 -	Deturpamento di edifici pubblici e privati	pag.
Art. 9 -	Distribuzione di manifesti	pag.
Art. 10 -	Cartelli - iscrizioni - targhe - proiezioni e notiziari luminosi	pag.
Art. 11 -	Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	pag.
Art. 12 -	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	pag.
Art. 13 -	Battitura di panni e tappeti	pag.
Art. 14 -	Pulizia di anditi - vetrine - negozi - esercizi e abitazioni	pag.
Art. 15 -	Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	pag.
Art. 16 -	Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	pag.
Art. 17 -	Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti - concimazione dei terreni	pag.
Art. 18 -	Trasporto di materiali di facile dispersione	pag.
Art. 19 -	Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	pag.
Art. 20 -	Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	pag.
Art. 21 -	Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere	pag.
Art. 22 -	Altri atti vietati	pag.
Art. 23 -	Caravan - autocaravan - tende - carri abitazione e accampamenti	pag.

Titolo III

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 24 -	Disposizioni di carattere generale	pag.
Art. 25 -	Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni	pag.
Art. 26 -	Custodia e detenzione di cani o di altri animali	pag.
Art. 27 -	Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico	pag.
Art. 28 -	Cattura dei cani e di altri animali	pag.
Art. 29 -	Molestia agli animali	pag.

Art. 30 -	Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali	pag.
Art. 31 -	Impianto e uso di macchinari	pag.
Art. 32 -	Segnalazioni sonore - sirene e campane	pag.
Art. 33 -	Dispositivi sonori di allarme	pag.
Art. 34 -	Attività rumorose vietate	pag.
Art. 35 -	Attività professionali rumorose ed incomode	pag.
Art. 36 -	Rilevamento e repressione delle attività rumorose	pag.
Art. 37 -	Mestieri e girovaghi	pag.
Art. 38 -	Trasporti di oggetti	pag.
Art. 39 -	Circolazione e trasporto di animali pericolosi	pag.
Art. 40 -	Deposito di cicli - carrozzelle - carriole	pag.
Art. 41 -	Rovino di parti od accessori di fabbricati	pag.
Art. 42 -	Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	pag.
Art. 43 -	Protezioni in occasioni di lavori	pag.
Art. 44 -	Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse	pag.
Art. 45 -	Apertura di botole e chiusini	pag.
Art. 46 -	Pitture e verniciature fresche	pag.
Art. 47 -	Esposizioni	pag.
Art. 48 -	Installazioni di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento	pag.
Art. 49 -	Carichi sospesi	pag.
Art. 50 -	Recinzioni	pag.
Art. 51 -	Luminarie e cavi elettrici	pag.
Art. 52 -	Uso e manomissione di segnali	pag.
Art. 53 -	Detenzione e deposito di materie infiammabili	pag.
Art. 54 -	Impianti - contatori e bombole del gas	pag.
Art. 55 -	Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	pag.
Art. 56 -	Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	pag.
Art. 57 -	Uso delle risorse idriche potabili	pag.

Titolo IV

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 58 -	Obbligo di vendita	pag.
Art. 59 -	Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	pag.
Art. 60 -	Indicazione del peso delle merci	pag.
Art. 61 -	Esposizione dei prezzi	pag.
Art. 62 -	Carta da avvolgere	pag.
Art. 63 -	Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso	pag.
Art. 64 -	Contegno degli esercenti il commercio	pag.
Art. 65 -	Chiusura temporanea di negozi - laboratori - esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico	pag.

Titolo V

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE

**TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI**

Art. 66 -	Accertamento - contestazione e definizione delle trasgressioni	pag.
Art. 67 -	Rimessione in pristino	pag.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 -	Importo contravvenzionali da versarsi per le violazioni al presente Regolamento	pag.
Art. 69 -	Abrogazione di norme preesistenti	pag.
Art. 70 -	Entrata in vigore	pag.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

Sono titoli di Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al servizio della Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di Regolamento l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale e di accertare determinati fatti. (Tecnico U.T.C., Perito Ecologo ecc.).

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

TITOLO II

NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, à fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 4

PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE
E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può esser fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

Art. 5

CURA E MANUTENZIONE DI SCARPATE FOSSI E TERRENI
ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E PIANTE

Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle strade e delle acque (C.d.S. 285/92) i proprietari di scarpate e fossi sono tenuti alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque.

Qualsiasi terreno deve essere mantenuto in ordine provvedendo all'estirpamento delle erbe nonchè alla potatura delle siepi e delle piante mantenendo posizioni di decoro e pulizia.

Le siepi e le alberature in particolare dovranno essere tenute regolate in modo tale da non sporgere sulla pubblica via nè, costituire pericolo o intralcio per la viabilità, specie nei tratti in curva.

Il Sindaco può emettere Ordinanza per la manutenzione di scoli e terreni, per quanto di

Art. 6

ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, e' vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessita' fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Art. 7

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:

- tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;
- tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

Art. 8

DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, e' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunita', il Comune potra' provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 9

DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicita' e pubbliche affissioni, e' vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione di materiali sopradetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicita', deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 10

CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE - PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI

Salvo quanto prescritto da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune e' proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, bacheche e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

Art. 11

LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 12

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

COMUNE DI CESSALTO

Provincia di Treviso

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 13

BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari non di riposo e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita Ordinanza, comunque che non arrechino danni o molestie a terzi.

Orario consentito per la battitura:

08.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

Art. 14

PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI E ABITAZIONI

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 15

MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblico o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonchè introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 16

DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi o negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

Art. 17TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTICONCIMAZIONE DI TERRENI

Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione del Sindaco e delle altre autorità competenti indicate dalle leggi speciali.

L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto o spargimento di liquami o fanghi derivanti da propri pozzi neri o allevamento al fine di fertilizzare i propri terreni.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni (a meno di m. 20 dalle stesse) dei pozzi d'acqua potabile (a meno di ml.200) e dei corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.

Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.

Il Sindaco potrà con Ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

Dal 01.05 al 30.09 dalle ore 20.00 alle ore 08.00

Dal 01.10 al 30.04 dalle ore 18.00 alle ore 10.00

COMUNE DI CESSALTO

Provincia di Treviso

Il materiale trasportato, letame, liquami, deve essere, ad avvenuto spargimento, sollecitamente interrato, entro e non oltre 12 ore.

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 18

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve esser effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 19

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento di blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

E' vietato scaricare o depositare sul luogo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

Art. 20

Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private di scarichi o depositi effettuati abusivamente o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 21

EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI - POLVERE

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

Per gli insediamenti industriali o artigianali ubicati a distanza inferiore a m. 100 da insediamenti residenziali detti accorgimenti dovranno essere adottati allo scopo di evitare emissioni di fumi o odori nauseabondi indipendentemente dal possesso della autorizzazione alla emissione di fumi di cui al D.P.R. n. 203 del 24.05.88 e relativa normativa regionale.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito e comunque meno di cento ml. dalle abitazioni o nell'abitato.

E' comunque vietato nei periodi di particolare siccità bruciare sterpi (vedi norme del T.U.L.P.S.).

I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Art. 22

ALTRI ATTI VIETATI

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, cose, animali e veicoli;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;

COMUNE DI CESSALTO

Provincia di Treviso

- c) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale in particolare nelle aree a verde attrezzato ancorchè privi di museruola;
- e) eseguire qualsiasi, giuoco, che possa costituire pericolo o molestia, fuori dei luoghi a ciò destinati ancorchè effettuato nel verde attrezzato osservando il riposo pomeridiano: 12.00-15.00 e dopo le ore 22.00;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare, laddove il divieto sia segnalato, nelle aiuole e negli spazi erbosi, nonchè cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) sedersi sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) sdraiarsi o salire sulle panchine;
- n) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita Ordinanza animali che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare gli escrementi.

Resta altresì vietato:

- 1) condurre nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che possono sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provvede a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- 2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande. Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da taluni divieti i cani guida che accompagnano i ciechi.
- 3) in riferimento agli artt. 16 e 18 del vigente C.d.S. e relativo Regolamento.
Nei centri abitati piantumare siepi o arbusti a distanza inferiore a mt. 0,50 dalla sede stradale aventi altezza fino a mt. 1,50; mt. 1,50 dal confine stradale per siepi o alberi che non superino mt. 3,00 in altezza e mt. 3 dal confine stradale per alberature di alto fusto.
Resta fermo l'obbligo di tenere a mt. 3 dal raggio di curva e in corrispondenza degli incroci siepi ad altezza non superiore a mt. 1 e comunque non precludino la visuale e quindi la sicurezza stradale.
- 4) Lasciar vagare, pascolare o abbeverare bestiame o animali da cortile lungo le scarpate e i fossati laterali alle strade.

Art. 23

CARAVAN - AUTOCARAVAN - TENDE - CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere alle necessità abitative, per motivi di igiene o di sicurezza

COMUNE DI CESSALTO

Provincia di Treviso

pubblica, comprese le carovane di nomadi con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del territorio Comunale.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in aree appositamente attrezzate previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 24

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi-gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.

Art. 25

CORTEI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie e riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 26

CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI DOMESTICI

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e

durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Oltre a quanto previsto dall'art. 22 lettera d), ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete o possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

In prossimità delle abitazioni è consentito tenere animali domestici.

Il loro numero deve essere funzionale alle sole esigenze alimentari della famiglia del proprietario.

Il proprietario dovrà curare la pulizia dei recinti e/o dei manufatti destinati a ricovero in modo da evitare odori molesti e la presenza di roditori.

Art. 27

CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22, comma 2, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, portante la apposita targhetta comunale, e dovranno esser tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono esser tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno esser tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possano esser tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Art. 28

CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 29

MOLESTIA AGLI ANIMALI

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 30

RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, video-giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 31

IMPIANTI E USO DI MACCHINARI

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve esser effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 32

SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE E CAMPANE

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a 10 secondi, e di intensità moderata.

Art. 33

DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od

autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale di allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 34

ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori in luoghi aperti al pubblico escluso quello in occasione di manifestazioni autorizzate dal Comune ;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori ;
- e) lo sfalcio dell'erba dei giardini e comunque altre attività rumorose dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono esser consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità;

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dal Sindaco con apposita Ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 35

ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE ED INCOMODE

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla Industria e all'Artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigiani, dovrà rientrare nei limiti massimi di cui al D.P.C.M. 1.3.91 salvo diversa prescrizione prevista dal Piano di Risanamento acustico se adottato.

In ordine alle modalità di rilevazione si rimanda a quanto previsto dalla L. n. 447/95 e relativa normativa regionale di attuazione.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi e comunque nell'ipotesi che l'insediamento industriale o artigianale sia ubicato a distanza inferiore di m. 100 dal più vicino insediamento residenziale, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

Art. 36

RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 37

MESTIERI GIROVAGHI

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, nell'area urbana compresa entro la delimitazione dai centri abitati.

Art. 38

TRASPORTO DI OGGETTI

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le

opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 39

CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

Art. 40

DEPOSITO DI CICLI - CARROZZELLE - CARRIOLE

Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonchè in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli Agenti della Polizia Municipale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Art. 41

ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI

Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 42

**COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO E DI COSE MOBILI
IN LUOGHI PRIVATI**

Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

Art. 43

PROTEZIONI IN OCCASIONE DI LAVORI

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 44

PROTEZIONE DI POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 45

APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con

l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 46

PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno esser opportunamente segnalati o riparati.

Art. 47

ESPOSIZIONI

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 48

**INSTALLAZIONE DI TRALICCI - GRU
ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

L'installazione di tralici, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 49

CARICHI SOSPESI

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono esser effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è

indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 50

RECINZIONI

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono esser prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

Art. 51

LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono esser installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti, danni alle persone e alle cose e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

N.B. (dovranno essere rispettate le norme C.E.E. D.M. 21.03.1988 n. 28 altezza minima 5,50 dal suolo).

Art. 52

USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 53

DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita

Ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 54

IMPIANTI - CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.

Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 55

INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm 10 x 20, contenente la scritta:

"In caso di emergenza chiamare: " seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 56

ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;

COMUNE DI CESSALTO

Provincia di Treviso

- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonchè stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonchè dall'art. 21 del presente Regolamento e dal punto 3) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati ed insistenti al suolo, prima del quindici agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibili e dalle ferrovie.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

Art. 57

USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita Ordinanza.

TITOLO IV

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 58

OBBLIGO DI VENDITA

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 59

CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti nè essere volte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 60

INDICAZIONE DEL PESO DELLE MERCI

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce, al netto della tara.

Art. 61

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 62

CARTA DA AVVOLGERE

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 63

LIMITI PER IL COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO

Sono vietati senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi.
E' vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello strettamente necessario al servizio della clientela presente.

Art. 64

CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto col pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

E' vietato agli esercenti il commercio gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giuochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

Art. 65

CHIUSURA TEMPORANEA DI NEGOZI - LABORATORI - ESERCIZI PUBBLICI
E DI ALTRI LOCALI EROGANTI SERVIZI AL PUBBLICO

Salvo fondati motivi di impossibilità, la chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico deve essere resa nota con apposito manifesto esposto in luogo ben visibile e con almeno tre giorni di anticipo.

Il manifesto, con l'indicazione dei giorni o del periodo di chiusura, deve rimanere esposto fino alla riapertura del locale.

Nel periodo estivo ed in altre occasioni particolari nelle quali è prevista la chiusura contemporanea e prolungata di molti esercizi, con Ordinanza del Sindaco, previa intesa con le categorie interessate, potrà essere predisposto un piano, affinché venga tenuto aperto un numero di locali sufficiente ad assicurare i servizi alla cittadinanza.

TITOLO VNORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONIArt. 66ACCERTAMENTO - CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale (?) Legge 142 del 08.06.1990 e della Legge 24.11.1981 n° 689.

Art. 67RIMESSIONE IN PRISTINO

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

Art. 68IMPORTI CONTRAVVENZIONALI DA VERSARSI
PER LE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

In riferimento all'art. 107 del T.U.L.C.P. il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore all'atto dell'accertamento le sottoelencate somme riferite ai singoli artt. secondo la procedura di cui alla L. 689/91.

Vedi allegato elenco violazioni

Le modifiche degli importi contravvenzionali potranno avvenire periodicamente con deliberazioni della Giunta Comunale.

TITOLO VIDISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Il presente Regolamento abroga:

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data .././... n.
...
- 2) Ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 70

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha acquistato efficacia per effetto dell'approvazione da parte degli organi competenti.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DETERMINE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL DA PAGARSI NELLE MANI DELL'ACCERTATORE PER LE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA APPROVATO DALLO STESSO ORGANO IN DATA - PROT. - ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.

GENERE DELLA VIOLAZIONE	ART.	IMPORTO OBLAZIONE
Ostensibilità e validità dei titoli	4	
Occupazione abusiva suolo pubblico o non conforme al titolo	6,7,8,9,10,11,12,16,17 comma 1.	
Obblighi o divieti per i titolari di autorizzazioni o concessione occupazione suolo pubblico	13	
Installazione tende senza titolo o in violazione di norme	14	
Installazione insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti etc. senza autorizzazione o in violazione alle norme	15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	
Esposizione di derrate all'esterno dei negozi - prescrizioni	17 c. 2 e 3	
Imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo, degli edifici, scarico e abbandono di rifiuti	18	
Pulizia di area pubblica o di uso pubblico dagli esercenti	19	
Manutenzione di scarpate e fossi lungo le strade	20	
Atti di pulizia personale e soddisfacimento delle necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati	21	
Manutenzione degli edifici	22	
Deturpamento di edifici pubblici e privati	23	
Lancio di manifestini - prescrizioni	24	
Lavori artigianali in luoghi pubblici o di transito	26	
Lavatura - esposizione panni e biancheria	27	
Battitura di panni e tappeti	28	
Pulizia anditi, vetrine, negozi, accessi e abitazioni - intralcio, molestie e prescrizioni	29	
Scarichi pubblici e privati-otturazione-intasamento	30	
Deposito ed asporto rifiuti solidi urbani - prescrizioni	31	
Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti-concimazione terreni-modalità-prescrizioni	32	
Trasporto materiali di facile dispersione-modalità-limiti	33	
Sgombero neve-ghiaccio-prescrizioni	34	
Scarico residui di costruzione e riparazioni-modalità-limiti	35	
Emissioni fumi ed esalazioni-polveri	36	

Altri atti vietati	37	
Sosta caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti	38	
Quiete-sicurezza nel centro abitato in genere-prescrizioni	39	
Cortei, cerimonie, riunioni in luogo pubblico-adempimenti	40	
Custodia e detenzione animali	41	
Circolazione cani luogo pubblico o aperto al pubblico	42	
Impedire agli addetti la cattura dei cani	43 c. 2	
Molestie e sofferenze agli animali	44	
Rumori e suoni nelle abitazioni o altri locali-limiti	45	
Impianto e uso macchinari nelle abitazioni-modalità	46	
Segnalazioni sonore-sirene-campane-impianti allarme	47,48	
Attività rumorose vietate	49	
Mestieri e professioni rumorosi - inosservanze	50	
Mestieri girovaghi senza autorizzazione-interno mura	52	
Trasporto di oggetti - cautele	53	
Circolazioni e trasporto animali pericolosi-cautele	54	
Deposito cicli, ciclomotori, etc. intralcio	55	
Stato di conservazione degli edifici-prescrizioni	56	
Oggetti di ornamento - innaffiamento fiori - cautele	57	
Protezioni in occasione di lavori	58	
Protezione pozzi, cisterne, scavi etc.	59	
Apertura di botole e chiusini	60	
Pittura e vernici fresche - segnalazioni e ripari	61	
Installazione di tralicci-grù-impianti di sollevamento	63-64	
Recinzioni-prescrizioni	65	
Installazione luminarie-cavi elettrici-modalità-limiti	66	
Uso e manomissione di segnali	67	
Detenzione e deposito materie infiammabili-prescrizioni	68-69	
Negozi-botteghe-laboratori-indicazione recapito persone in caso emergenza se prescritto con ordinanza del Sindaco	70	
Altri divieti per la prevenzione incendi ed esplosivi	71	
Uso di risorse idriche, inosservanza alle ordinanze	72	
Commercio fisso ed ambulante-obbligo di vendita-inosservanza	73	
Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita	74	

Iscrizioni del peso delle merci su richiesta dell'acquirente	75	
Riutilizzo di carta usata per avvolgere commestibili	77	
Limitazioni al commercio ambulante in forma itinerante	78	
Contegno degli esercenti il commercio	79	
Chiusura temporanea negozi-laboratori-esercizi pubblici-modalità-prescrizioni	80	